

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n. 102-2022/A

I figli nati da maternità surrogata: questioni giuridiche aperte

di Eleonora Bazzo

(Approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 14.04.2022)

Abstract

Lo studio si pone l'obiettivo di affrontare il fenomeno della maternità surrogata, per capire quale sia la tutela giuridica a cui possono essere sottoposti i bambini nati all'estero tramite simile pratiche, che non sono consentite in Italia. A tal fine, vengono analizzate non solamente la normativa italiana e le convenzioni internazionali, ma anche, e in particolar modo, i principi affermati nelle pronunce delle corti nazionali e internazionali in materia.

Dopo un inquadramento generale della materia, ci si sofferma sulla tutela giuridica dei diversi soggetti coinvolti (madre biologica o surrogata, genitori genetici e genitori intenzionali), figure che possono coincidere o possono tutte coesistere in relazione al tipo di maternità surrogata che viene messa in atto. Viene poi trattata la possibilità di ottenere il riconoscimento giuridico in Italia dello stato di figlio, acquisito all'estero, nei confronti di uno o di entrambi i genitori intenzionali. Il riconoscimento del rapporto di filiazione riveste particolare importanza in funzione di una serie di istituti giuridici che entrano nel quotidiano dell'attività del notaio, come l'esercizio della responsabilità genitoriale, i profili successori, l'instaurazione del rapporto di parentela con gli altri membri della famiglia dei genitori e le agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti a titolo gratuito tra parenti.

La pratica di diverse tecniche di maternità surrogata da parte di coppie di sesso diverso, di coppie dello stesso sesso o da parte di soggetti singoli e la presenza o meno di legami genetici e/o biologici del bambino con i genitori o con almeno uno di essi portano a un'analisi schematica delle principali casistiche possibili che si possono verificare nella pratica e del loro conseguente inquadramento giuridico.

Per concludere, viene effettuato un riferimento ai numerosi disegni e proposte di legge presentati in materia e alle possibili evoluzioni sulla maternità surrogata, in quanto è stata la stessa Corte Costituzionale a sollecitare un intervento del legislatore affinché siano regolati in modo organico la condizione e lo *status* di questi bambini nati all'estero in un contesto normativo caratterizzato dalla frammentarietà.

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Le tecniche e la legislazione sulla maternità surrogata; 3. La tutela dei soggetti coinvolti; 4. La conservazione dello *status filiationis* acquisito all'estero; 5. Le possibili casistiche secondo il contributo della giurisprudenza; 6. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

La maternità surrogata è una particolare forma di procreazione medicalmente assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che saranno i genitori del nascituro¹. Sin dalla prima bambina nata tramite la procreazione medicalmente assistita nel 1978², questa pratica medica ha consentito ad oggi la nascita di oltre otto milioni di bambini nel mondo³.

Con gli anni le tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno cambiato non solamente il modo di riprodursi, ma anche la considerazione di cosa sia, o cosa dovrebbe essere, la riproduzione umana⁴.

L'affermazione di queste pratiche ha comportato una rivoluzione senza precedenti e senza punto di ritorno⁵ per gli aspetti sia medici, sia giuridici implicati. Se l'inquadramento di questa tecnica è ben delineato da un punto di vista medico e tecnico, non si può affermare la stessa conclusione per la sua definizione giuridica.

Questo approfondimento si pone lo scopo di effettuare un'analisi in un'ottica meramente giuridica e, in particolare, notarile, scevra da considerazioni etiche o politiche, per capire quale sia la tutela giuridica che può essere offerta ai bambini nati all'estero tramite quelle pratiche di maternità surrogata che non sono consentite in Italia⁶. A tal fine, è necessario analizzare non solamente la normativa italiana e le convenzioni internazionali, ma anche, e in particolar modo, i principi affermati nelle pronunce delle corti nazionali e internazionali in materia.

La tematica in esame è strettamente connessa all'individuazione di chi siano i soggetti da individuare come genitori di questi bambini per il nostro ordinamento: il riconoscimento del rapporto di filiazione riveste, infatti, particolare importanza in funzione di una serie di istituti giuridici che entrano nel quotidiano dell'attività del notaio, come l'esercizio della responsabilità genitoriale, i profili successori, l'instaurazione del rapporto di parentela con gli altri membri della famiglia dei genitori e le agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti a titolo gratuito tra parenti.

2. Le tecniche e la legislazione sulla maternità surrogata.

L'indagine sul tema della maternità surrogata richiede preliminarmente una chiara definizione delle diverse possibili tecniche di procreazione medicalmente assistita, in quanto allo stesso procedimento medico possono corrispondere trattamenti giuridici completamente diversi, sulla base della pluralità dei soggetti coinvolti prima, durante e dopo la gravidanza⁷.

¹ La maternità surrogata viene variamente definita dagli interpreti anche come surrogazione di maternità, secondo la terminologia dell'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, come utero in affitto o come gestazione per altri.

² POWELL M., BROWN L., *Louise Brown: 40 Years of IVF*, Bristol, 2008, 10.

³ Dati forniti dalla *European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre)*, al congresso tenuto a luglio 2018 a Barcellona.

⁴ MORI M., *Is hand of policy to reproduction preferable to artificial intervention?*, in EVANS D., PICKERING N., *Creating the Child: The Ethics, Law, and Practice of Assisted Procreation*, The Hague, 1996, 99 ss.

⁵ ROBERTSON J., *Children of Choice: Freedom and the New Reproductive Technologies*, Princeton, 1996, 5.

⁶ In Italia, la maternità surrogata è punita con una sanzione penale dall'art. 12, sesto comma, della citata legge n. 40/2004.

⁷ Dal punto di vista medico il trattamento per impiantare un embrione non cambia se questo viene effettuato nel corpo della madre genetica o di un'altra donna, che potrebbe essere la madre del bambino a tutti gli effetti (grazie alla

Nell'ambito della procreazione medicalmente assistita le seguenti tecniche mediche sono ritenute rientrare nell'ampio concetto di maternità surrogata⁸:

- a) fecondazione eterologa, quando la donna gestante riceve una donazione di ovociti e/o di spermatozoi;
- b) gestazione per altri "tradizionale", se un bambino viene commissionato da genitori intenzionali⁹, ma la gravidanza viene portata avanti da un'altra donna tramite un embrione formato (naturalmente o artificialmente) con materiale genetico di quest'ultima o di una donatrice e gli spermatozoi provenienti dal padre intenzionale oppure da un donatore;
- c) gestazione per altri "gestazionale", quando i genitori genetici fanno impiantare i loro embrioni su un'altra donna che porta avanti la gravidanza per loro;
- d) reception of oocytes from partner (r.o.pa.), che rappresenta un'ipotesi intermedia tra i due tipi di gestazione per altri: questa tecnica è destinata solamente alle coppie omosessuali di sesso femminile e consente a entrambe le componenti di condividere la maternità, in quanto la gestazione viene portata avanti da una donna tramite un embrione formato con il patrimonio genetico della moglie o compagna, dopo che l'ovulo è stato fecondato dallo sperma di un donatore.

Nell'ambito della maternità surrogata sono coinvolti più soggetti: la madre biologica (o surrogata) porta avanti la gravidanza, i genitori genetici forniscono il materiale genetico per lo sviluppo degli embrioni e i genitori intenzionali intendono allevare il bambino in forza del contratto di maternità surrogata. Queste tre figure possono coincidere o possono tutte coesistere in relazione al tipo di maternità surrogata che viene messa in atto e vantano differenti diritti in base alla legislazione del Paese in cui la gestazione è praticata e in base alla volontà espressa dalle parti interessate nello specifico caso concreto¹⁰.

In Italia, la legge 19 febbraio 2004 n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita, nella sua originaria struttura, vietava qualsiasi forma di maternità surrogata¹¹. Sin da subito, è da sottolineare che tale normativa limita la possibilità di intraprendere la procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da persone di sesso diverso, nell'obiettivo di ricreare quanto si verifica con la procreazione naturale.

Fondamentali sono state in questi anni le pronunce della Corte Costituzionale, che hanno consentito un adeguamento della legge n. 40/2004 alle esigenze della società e della scienza, modificandola rispetto al suo assetto legislativo originario.

In primo luogo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità del divieto della procreazione eterologa medicalmente assistita qualora sia stata diagnosticata una

donazione dell'ovocita) oppure potrebbe essere solamente la madre gestazionale in forza di un contratto di surrogazione di maternità. Per approfondire il tema, si veda BRUNELLI G., *Nel dedalo della maternità surrogata: universalismo dei diritti, ruolo della legge e autonomia femminile*, in NICCOLAI S., OLIVITO E., *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017, 77.

⁸ Per un approfondimento di tale distinzione si veda GATTUSO M., *Dignità della donna, qualità delle relazioni familiari e identità personale del bambino*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Collana "Studi di Genere. Convegni", Torino, 2019, 5, 5 ss.

⁹ Per genitori intenzionali sono da intendersi le persone che intendono allevare un bambino, la cui gravidanza verrà portata avanti da un'altra donna tramite la maternità surrogata.

¹⁰ GATTUSO M., *Dignità della donna, qualità delle relazioni familiari e identità personale del bambino*, cit., 5 ss.

¹¹ Si veda l'art. 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella sua versione originaria.

patologia che sia causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili¹². La conseguente diffusione della fecondazione eterologa in Italia ha offerto la possibilità di configurare un rapporto di genitorialità che non fosse fondato sul legame genetico con i figli e che fosse diverso dall'istituto dell'adozione. In tali ipotesi, il consenso è l'elemento determinante per instaurare il rapporto di genitorialità e per assumere la responsabilità genitoriale nei confronti dei nascituri sin dal momento del loro concepimento¹³.

In secondo luogo, la possibilità dell'utilizzo della procreazione medicalmente assistita è stata estesa dalla Consulta anche a quelle coppie fertili, sebbene affette da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni¹⁴.

L'ampliamento delle possibilità di praticare le diverse tecniche di procreazione medicalmente assistita derivante dalle pronunce della Corte Costituzionale non ha in alcun modo riguardato la gestazione per altri, di cui è stata confermata la perdurante validità ed efficacia del relativo divieto legislativo. Nello specifico, tale pratica è punita con la sanzione penale della reclusione da tre mesi a due anni, oltre alla multa, ai sensi dell'art. 12, sesto comma, della legge n. 40/2004. È tuttavia da rilevare come la giurisprudenza di merito abbia escluso che la sanzione colpisca le due donne (gestante e madre), in quanto non sono soggetti attivi del reato¹⁵, e che siano punibili le condotte poste in essere all'estero¹⁶. È invece prevista solamente una sanzione amministrativa per gli operatori sanitari, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della citata legge n. 40/2004, per ogni ipotesi di procreazione medicalmente assistita applicata a coppie di donne (o a una donna single)¹⁷.

All'estero emerge sin da subito che le posizioni assunte dai singoli Paesi sulla possibilità di praticare la maternità surrogata e sul regime giuridico dei minori nati tramite tale pratica sono eterogenee e molto distanti tra loro, in assenza di una posizione condivisa anche tra gli stessi Stati membri dell'Unione Europea.

Negli Stati in cui la maternità surrogata è disciplinata da un'apposita normativa, tale pratica è ritenuta rispettosa della dignità della donna quando la stessa sia il frutto di una sua libera scelta¹⁸. In tali ordinamenti, la maternità surrogata è trattata come un peculiare istituto di diritto di famiglia, in cui il tema della dignità della donna è strettamente correlato con quello della sua autodeterminazione. Dalle pratiche di maternità surrogata deriva un insieme complesso di relazioni familiari tra gestante, nato e genitori intenzionali, a cui detti ordinamenti assicurano un'adeguata tutela¹⁹.

A fronte di un aumento di casi di maternità surrogata posti in pratica in uno Stato diverso rispetto a quello di residenza o di cittadinanza, la Corte di Strasburgo ha stabilito che gli Stati sono tenuti a garantire il riconoscimento legale del rapporto tra madre intenzionale e figlio nato da maternità

¹² Corte Cost., ordinanza 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162, in G.U., 18 giugno 2014, n. 26, I serie speciale; D'AMICO G., *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014*, in *Quaderni costituzionali*, 2014, 663 ss.

¹³ D'AMICO G., *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014*, cit.

¹⁴ Corte Cost., 5 giugno 2015, n. 96, in G.U., 10 giugno 2015, n. 23, I serie speciale.

¹⁵ App. Messina, 18 luglio 2016, in www.articolo29.it.

¹⁶ Cass. civ., Sez. Quinta, 10 marzo 2016, n. 13525, in *Foro It.*, 2016, 5, 2, 286 ss., con nota di CASABURI G.

¹⁷ In particolare, l'art. 12, secondo comma, della legge n. 40/2004 vieta l'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi.

¹⁸ Corte suprema della California, *Johnson v. Calvert*, 20 maggio 1993; PONZANELLI G., *California e «vecchia» Europa: il caso del contratto di maternità surrogata*, in *Foro italiano*, 1993, IV, 37 ss.

¹⁹ Si possono citare, tra le altre, le leggi ucraina, russa e californiana che variamente disciplinano le pratiche di maternità surrogata; SHCHYRSKA V., KONOPELSKYI V., POPOVYCH Y., BILIANSKA N., LEPEI, O., *Ethical and legal aspects of surrogacy in Ukraine and in the world*, in *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2020, 23, 2.

surrogata all'estero nei casi in cui questo legame sia riconosciuto nel Paese di gestazione. Un divieto assoluto al riconoscimento deve essere ritenuto incompatibile con l'interesse superiore del minore, che si concreta nel suo diritto a crescere in un ambiente stabile e nell'ottenere l'individuazione dei soggetti responsabili della sua crescita²⁰.

Tale diritto all'identità personale e alla vita privata del minore ex art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo si realizza attraverso il riconoscimento da parte delle autorità nazionali del legame con i genitori che ricorrono all'estero alla maternità surrogata, malgrado il divieto legislativo interno. La Corte EDU ha pertanto imposto agli ordinamenti interni di riconoscere effetti legali all'esito delle maternità surrogate realizzate all'estero, riducendo il margine di apprezzamento degli Stati a tutela del diritto all'identità personale dei nati tramite tali tecniche.

Ciascun ordinamento può, quindi, vietare la maternità surrogata, ma non può trascurare, nelle sue decisioni, l'interesse superiore del minore. Nell'analisi della Corte, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione, in base alle norme interne che vietano forme di maternità surrogata, non solo comporterebbe la violazione del diritto alla vita privata dei figli, ma avrebbe conseguenze negative anche su altri fronti, come eventuali questioni ereditarie²¹.

In tale materia, la Corte EDU delimita l'ambito delle proprie valutazioni alle questioni concernenti il diritto al rispetto della vita privata e familiare dei soggetti coinvolti, ma evita di affrontare, seppur tangenzialmente, la questione della compatibilità con la Convenzione delle discipline nazionali in materia di maternità surrogata²². La Corte non ha mai considerato la pratica della maternità surrogata di per sé ed ha evitato di interrogarsi direttamente sulla sua compatibilità con i diritti umani fondamentali²³. È stato così concesso un ampio margine di discrezionalità agli Stati su un tema che interessa medicina e scienza, desideri individuali ed esigenze pubblicistiche.

Senza soffermarsi sulle legislazioni dei diversi ordinamenti in cui la maternità surrogata è consentita, un breve cenno deve essere effettuato all'Ucraina, la cui legislazione consente agli stranieri di stipulare contratti di gestazione per altri con le donne locali. Lo scoppiare della guerra, oltre a costituire di per sé una tragedia umanitaria, ha determinato la creazione di tensioni tra le richieste dei genitori intenzionali di proteggere la gestante e il diritto di quest'ultima di prendere autonomamente delle decisioni. A questa situazione già di per sé complessa, si aggiunge la possibile necessità delle gestanti di doversi rifugiare in un paese terzo: questo può comportare delle complicazioni legali per i genitori committenti, che potrebbero non essere riconosciuti come tali se la nascita del bambino avvenisse in ordinamenti dove la maternità surrogata non è consentita²⁴.

3. La tutela dei soggetti coinvolti.

²⁰ Corte EDU, 26 giugno 2014, *Mennesson c. Francia*.

²¹ Corte EDU, 26 giugno 2014, *Mennesson c. Francia*, cit.

²² PENASA S., *Tra legge e corti: la gestazione per altri in prospettiva comparata e multidimensionale*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, cit., 91 ss.

²³ POLI L., *Il contributo della giurisprudenza della corte europea dei diritti umani al dibattito sulla gestazione per altri*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Collana "Studi di Genere. Convegni", Torino, 2019, 5, 169 ss.

²⁴ MOTLUK A., *Il dilemma delle gestanti per altri nella guerra ucraina*, in www.internazionale.it, 10 marzo 2022.

Lo sviluppo e la diffusione della pratica delle diverse tecniche di maternità surrogata, in particolar modo nell'ultimo ventennio, hanno richiesto un'adeguata tutela della pluralità dei soggetti coinvolti, a volte portatori di interessi confliggenti tra loro.

Una parte della dottrina e della giurisprudenza ha utilizzato i principi generali dell'impianto originario del codice civile per negare il rapporto di filiazione in caso di maternità surrogata. In particolare, dall'art. 269, terzo comma, cod. civ. in forza del quale "la maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre", si ritiene desumere il principio di prevalenza della madre gestazionale. Taluni studiosi hanno, però, sottolineato come questo principio sia stata elaborato in un'epoca in cui non era neanche possibile, né prevedibile, qualsiasi tipo di procreazione medicalmente assistita e, quindi, non era stato previsto alcun tipo di norma sul conflitto fra dato gestazionale e dato genetico²⁵.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 40/2004, la Corte di Cassazione aveva peraltro già osservato che il codice civile contemplava come unico sistema di procreazione la procreazione naturale e aveva affermato che, in mancanza di una normativa espressa, la procreazione medicalmente assistita dovesse basarsi sui principi costituzionali e generali dell'ordinamento²⁶, differenti rispetto a quelli codicistici dettati in materia di filiazione.

Questo orientamento ha trovato conferma nella puntuale disciplina dell'art. 8 della legge n. 40/2004, in cui viene espressamente affermato che "i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6"²⁷.

I principi concernenti le tecniche di procreazione medicalmente assistita, ammesse dalla legge n. 40/2004, hanno avuto un'importanza tale nel nostro ordinamento da consentire di superare le rigide disposizioni codicistiche rispetto alle quali *tertium non datur* tra filiazione e adozione.

Questa tesi è stata adottata da una parte della giurisprudenza, la quale sostiene che le disposizioni codicistiche sulla procreazione naturale, rigidamente applicate anche alle "nuove modalità" di procreazione, sarebbero ormai, oltre che inadeguate, giuridicamente errate²⁸.

Nel garantire una tutela, in primo luogo, ai bambini nati tramite la maternità surrogata, fondamentale è la Convenzione di New York del 1989²⁹, che esclude che i diritti e le libertà riconosciute ai minori possano subire discriminazioni in ragione dell'orientamento sessuale dei loro genitori e che impone di valutare come preminente l'interesse superiore del minore in tutte le

²⁵ GATTUSO M., *Dignità della donna, qualità delle relazioni familiari e identità personale del bambino*, cit., 6 ss.; OLIVITO E., *Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. Il giudice soggetto alla legge e l'interpretazione para-costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2018, 2.

²⁶ Cass. civ., Sez. Prima, 16 marzo 1999, n. 2315, in *Diritto della famiglia e delle persone*, 1999, 1095 ss.; D'AVACK L., *Fecondazione assistita eterologa: il S.C. privilegia per la prima volta il principio volontaristico su quello genetico*, in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 1999, 1095 ss.; PATTI S., *Lacune «sopravvenute», presunzioni e finzioni: la difficile ricerca di una norma per l'inseminazione artificiale eterologa*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, 347 ss.; SESTA M., *Venire contra factum proprium, finzione di paternità e consenso nella fecondazione assistita eterologa*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, 350 ss.

²⁷ CECCHINI S., *Il divieto di maternità surrogata osservato da una prospettiva costituzionale*, in *BioLaw Journal*, 2019, 2.

²⁸ App. Napoli, 15 giugno-4 luglio 2018, in www.articolo29.it.

²⁹ Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, che è stata firmata, ma mai ratificata dall'Italia.

decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi³⁰.

Principi simili sono disposti dalle fonti del diritto dell'Unione Europea. In particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si pone come obiettivo il rispetto della vita privata e della vita familiare e la tutela del diritto di costituire una famiglia³¹, nonché dispone, all'art. 24, che "in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente". Sulla base delle peculiarità dei singoli casi concreti, tale principio ha trovato attuazione pratica tramite l'affermazione della prevalenza del legame di fatto comunque instauratosi nel corso della gravidanza, la tutela della stabilità dei rapporti familiari sorti nei primi anni di vita e del conseguente mantenimento della propria identità, l'interesse alla conservazione dello *status filiationis* e alla formalizzazione dei legami affettivi instaurati con le persone che in concreto si prendono cura di lui³².

Per quanto riguarda la posizione dei genitori, il perseguimento del progetto di genitorialità ricade, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nella tutela della vita privata e familiare, nonché del diritto all'autodeterminazione e impone il divieto di ogni discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale, nel caso di una coppia di genitori dello stesso sesso. A tal proposito, è stato evidenziato come due persone dello stesso sesso potrebbero commissionare all'estero una maternità surrogata, se questo è consentito dalla legislazione del paese in cui tale tecnica è praticata, sulla base del principio per cui l'orientamento sessuale di una persona non pregiudica la capacità genitoriale³³.

Nell'analizzare gli aspetti medici implicati, la Corte Costituzionale ha affermato che l'art. 32 della Carta Costituzionale deve essere interpretato in modo da garantire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, intese come terapie mediche e non come bio-tecnologie, e da valorizzare l'autonomia e la responsabilità del medico nel valutare le esigenze della paziente³⁴. Accanto alla tutela della salute riproduttiva, un principio cardine in materia di procreazione medicalmente assistita è rappresentato dall'autodeterminazione, da intendersi come autodeterminazione della coppia, relativa alla scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli, nell'ambito della sfera privata, intima e intangibile della persona umana che è incoercibile³⁵.

Nella valutazione del fatto in sé del portare avanti una gravidanza per un'altra donna, possono essere desunti dalla Convenzione di Oviedo³⁶ importanti principi in relazione al compimento di atti

³⁰ Si veda l'art. 3 par. 1 della Convenzione.

³¹ Si vedano in merito gli art. 7 e 9 della Carta.

³² DI STEFANO M., *Maternità surrogata ed interesse superiore del minore: una lettura internazionale privatistica su un difficile puzzle da ricomporre*, in *Genius – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2015, I, 160 ss.

³³ RIVERA I., *La trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero tra tutela dell'ordine pubblico internazionale e superiore interesse del minore. Nota a Cass. sez. I civ. 30 settembre 2016, n. 19599*, in *Genius – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2017, I, 8 ss.

³⁴ Corte costituzionale, 8 maggio 2009, n. 151, in cui è stata ritenuta illegittima la previsione della l. 40/2004 (art. 14, commi 1 e 2) che imponeva un unico e contemporaneo impianto degli embrioni, di numero non superiore a tre, senza prendere in considerazione la volontà della donna e l'eventuale pregiudizio per la sua salute.

³⁵ PALMERI G., *Accordi di gestazione per altri, principio di autodeterminazione e responsabilità genitoriale*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, cit., 46 ss.

³⁶ Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997, che è stata firmata, ma non ratificata dall'Italia.

di disposizione del corpo, che devono caratterizzarsi per la gratuità, l'autodeterminazione e l'affidamento delle parti coinvolte. Secondo l'interpretazione corrente della Convenzione, i singoli casi di maternità surrogata devono garantire il rispetto della libertà e della consapevolezza del consenso, che richiede una puntuale informazione e una tendenziale revocabilità della volontà sino all'ultimo momento utile³⁷.

Il possibile ripensamento da parte della gestante si concreta nella possibilità di quest'ultima di essere individuata come genitore del bambino appena nato. È da rilevare come le soluzioni prospettate nei vari ordinamenti in cui è possibile praticare la maternità surrogata spazino tra il riconoscere un simile diritto a favore della gestante e l'attribuire *tout court* la genitorialità alla coppia intenzionale in virtù dell'originaria rinuncia ai diritti-doveri parentali da parte dei genitori biologici e del preventivo accertamento dello *status* di filiazione³⁸.

Sulla base della Carta di Nizza, poi, gli atti dispositivi del corpo vengono ritenuti contrari ai principi fondamentali di dignità e di libertà, sulla base di una valutazione di immoralità, in passato legata principalmente alla sfera sessuale (prostituzione) e ora riferita prevalentemente al carattere oneroso, cioè compiuto dietro corrispettivo, dell'atto di disposizione³⁹.

Una posizione rilevante nell'ambito della maternità surrogata, infine, è ricoperta dalla madre biologica che ha portato avanti la gravidanza anche per un altro aspetto. Sin da prima dell'introduzione della legge n. 40/2004 è stato affermato che deve essere tutelato il diritto della madre surrogata di continuare a vedere il bambino, di seguirlo, di partecipare nelle sue manifestazioni di vita e di tenerlo con sé per alcune ore al giorno; in tal modo, diventa possibile raggiungere un punto di bilanciamento e di equilibrio sulla base di una visione plurale delle relazioni familiari e delle parti degli accordi di maternità surrogata⁴⁰, con l'obiettivo di favorire il mantenimento di contatti e relazioni fra tutte le persone che hanno contribuito alla nascita del bambino. Un simile modello garantisce non solamente al nato la possibilità di avere coscienza del modo in cui è venuto ad esistenza e di avere conoscenza delle proprie origini, ma anche alla madre biologica, ove lo voglia⁴¹, di essere consapevole dell'esito del proprio percorso riproduttivo in un'interazione con il nato e con i genitori intenzionali⁴².

Nella piena valorizzazione del diritto di autodeterminazione della gestante, è stato quindi sostenuto che anche nella maternità surrogata potrebbe essere valorizzato l'evento biologico della gravidanza e del parto, come fonte costitutiva di un rapporto giuridico che si concreta in un fascio di diritti e doveri reciproci, relativi, tra gli altri, al riconoscimento del ruolo sociale della gestante e al diritto del bambino di conoscere le proprie origini⁴³.

³⁷ JOVIC O., *Surrogate Motherhood as a Medical Treatment Procedure for Women's Infertility*, in *Medicine and Law*, 2011, 30 23.

³⁸ Il modello "forte" californiano non ammette deroghe al principio generale della incedibilità dello status di figlio; GERBER P., O'BYRNE K., *Souls in the House of Tomorrow*, in *Surrogacy, Law and Human Rights*, Londra-New York, 2015, 81 ss.

³⁹ Si veda l'art. 3, comma 2, della Carta, secondo l'interpretazione proposta da PALMERI G., *Accordi di gestazione per altri, principio di autodeterminazione e responsabilità genitoriale*, cit.

⁴⁰ Trib. Roma, 17 febbraio 2000, in *Corr. giur.*, 2000, 483, con nota di SESTA M., *La maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e diritto giurisprudenziale*.

⁴¹ Simili principi possono essere desunti secondo una prospettiva diametralmente opposta, in materia di "parto anonimo", in cui la madre dichiara di non voler essere nominata nella dichiarazione di nascita del bambino. La partoriente ha, in quanto tale, il diritto di rifiutare dopo il parto la costituzione del rapporto giuridico di filiazione e di mantenere l'anonimato verso chiunque, ivi compresa la prole.

⁴² PALMERI G., *Accordi di gestazione per altri, principio di autodeterminazione e responsabilità genitoriale*, cit., 70 ss.

⁴³ LONG J., *(Ri?)pensare la maternità*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, cit., 132 ss.

4. La conservazione dello *status filiationis* acquisito all'estero.

Stante il divieto di realizzare dette pratiche in Italia, il fenomeno della maternità surrogata ha obbligato la nostra dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi sulle conseguenze giuridiche nel nostro ordinamento di tali fattispecie poste in essere all'estero, nei confronti sia dei bambini, sia dei loro genitori. Questo ha consentito l'elaborazione di importanti principi giurisprudenziali che parrebbero rappresentare un'iniziale apertura verso un ripensamento del rapporto di filiazione, così come tradizionalmente inteso, seppur sia complessivamente emersa un'assenza di uniformità di interpretazioni giurisprudenziali sulla ricostruzione delle conseguenze giuridiche prodotte sullo *status* dei minori nati dalla procreazione tramite la maternità surrogata.

I problemi derivanti da tali pratiche non sono di scarso rilievo. Il mancato riconoscimento giuridico in Italia dello stato di figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori impedisce, innanzitutto, di attribuire ogni rilevanza giuridica al rapporto affettivo che viene costruito fin dalla nascita con il bambino. Questo comporta altresì gravi impedimenti ai fini del riconoscimento del rapporto di parentela con gli altri membri della famiglia dei genitori e difficoltà nell'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale. Ulteriori ricadute negative si possono poi verificare in caso di crisi della coppia o di morte di uno dei due suoi componenti e con riferimento alla possibilità per il minore di divenire titolare di diritti previsti da specifiche normative che hanno quale presupposto il riconoscimento della condizione di figlio "a carico" di un determinato soggetto (per esempio, in materia di previdenza ed assistenza sociale⁴⁴, di lavoro subordinato e di locazioni).

Analizzando la questione sulla base delle norme di diritto internazionale privato, la legge n. 218/1995 prevede che lo *status filiationis* sia determinato dalla legge nazionale del figlio (art. 33), salva la verifica della compatibilità della norma straniera con l'ordine pubblico.

Il primo passaggio per ottenere il riconoscimento dello *status filiationis* è rappresentato dalla definizione della cittadinanza del bambino nato tramite maternità surrogata. Nel caso in cui i genitori committenti siano italiani, l'applicazione delle norme italiane non porterebbero all'attribuzione della cittadinanza italiana al minore, in quanto quest'ultimo, in forza della legge italiana, non sarebbe giuridicamente considerato figlio dei committenti, ma della madre gestante⁴⁵. Negli Stati in cui è praticata la maternità surrogata, diventa, quindi, necessario che la relativa normativa preveda, senza rinviare ad un ordinamento straniero, la costituzione del rapporto di genitorialità nei confronti dei genitori committenti, in modo che questi ultimi possano conseguentemente trasmettere la cittadinanza al bambino in base alla loro normativa nazionale.

Al fine di stabilire il rapporto di filiazione, si rende poi necessaria una verifica di compatibilità con i principi di ordine pubblico, che è imposta non solamente dalla stessa legge n. 218/1995⁴⁶, ma anche

⁴⁴ In ambito previdenziale, la Corte di Giustizia ha negato alla madre committente la possibilità di usufruire di un congedo di maternità ulteriore rispetto a quello concesso alla madre surrogata nelle sentenze del 18 marzo 2014, in causa C-167/12, *C.D. contro S.T.*, e in causa C-363/12, *Z. contro A Government Department e The Board of management of a community school*, in BERGAMINI E., *Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello status di figlio e questioni aperte*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, 2, 331.

⁴⁵ BERGAMINI E., *Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello status di figlio e questioni aperte*, cit., 324 ss.

⁴⁶ Si vedano gli art. 16 e 65.

dall'art. 18 del D.P.R. n. 396/2000 che, nello specifico, stabilisce l'intrascrivibilità degli atti dello stato civile formati all'estero se contrari all'ordine pubblico.

Sulla base di tale normativa, la contrarietà all'ordine pubblico è stata utilizzata dagli ufficiali dello stato civile per negare il riconoscimento del rapporto di genitorialità e la conseguente trascrizione dei certificati di nascita dei bambini nei confronti dei figli nati all'estero tramite la maternità surrogata. Questo ha comportato negli anni la necessità di portare numerosi casi all'attenzione della giurisprudenza per ottenere il riconoscimento giudiziale del rapporto di filiazione, tramite l'ordine di trascrizione dell'atto estero di nascita del bambino, da parte dei genitori intenzionali, anche se dello stesso sesso e/o senza alcun legame genetico con il figlio stesso⁴⁷.

Le numerose pronunce delle corti nazionali di merito e di legittimità sull'argomento hanno cercato di garantire una tutela alle diverse parti coinvolte sulla base dei principi generali dell'ordinamento, applicati alla specificità dei singoli casi concreti. L'integrazione tra le fonti legislative e la giurisprudenza può avvenire mediante l'attuazione di criteri legislativi previsti in via generale, che richiedono una successiva interpretazione e un conseguente adattamento al caso concreto da parte dei giudici, nel difficile obiettivo di raggiungere un ragionevole bilanciamento tra le plurime e confliggenti istanze individuali e pubbliche, dotate di rilievo costituzionale, che coesistono all'interno di tale ambito⁴⁸.

La sistematica partecipazione delle corti alla determinazione in concreto delle relazioni familiari in tale contesto può essere considerata fisiologica, in un ordinamento, come il nostro, in cui vige un espresso divieto legislativo di maternità surrogata, al fine di evitare l'applicazione di automatismi e la prevalenza assoluta di un criterio (legame genetico, ordine pubblico, miglior interesse del bambino, relazioni familiari di fatto, inammissibilità della sostituzione di maternità), secondo un approccio costituzionalmente orientato.

Nel valutare l'ammissibilità delle pratiche di maternità surrogata nei singoli casi concreti, i giudici nazionali ne hanno affermato il contrasto con l'ordine pubblico nelle sole ipotesi di riscontrata incompatibilità con valori costituzionali primari, con particolare riferimento ai principi ricavabili dagli articoli 2, 3 e 31 della nostra Carta fondamentale. In tal modo, è stata preclusa l'applicazione in Italia di quelle norme straniere che sarebbero state oggetto di censura di incostituzionalità, se fossero state introdotte nell'ordinamento italiano. Il limite dell'ordine pubblico, come attualmente inteso, opera, pertanto, non come sbarramento alla circolazione in Italia di valori giuridici diversi da quelli del nostro ordinamento, ma solo come limite alla potenziale aggressione da parte dell'atto giuridico straniero ai valori essenziali dell'ordinamento interno, da valutarsi in armonia con quelli della comunità internazionale.

Un possibile contrasto con l'ordine pubblico è stato riscontrato nella nullità del contratto di maternità surrogata per illiceità della causa, in quanto il nostro ordinamento non considera la gestazione suscettibile di commercio⁴⁹. La Corte costituzionale in un *obiter dictum*, in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 cod. civ., ha affermato che la maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le

⁴⁷ Tra le molte, una nota vicenda, che ha avuto un grosso rilievo mediatico, ha riguardato la signora Gesine Pogson Doria Pamphilj, erede della nobile famiglia Doria Pamphilj, che ha intentato un'azione legale per ottenere il disconoscimento della paternità del fratello Jonathan nei confronti della figlia naturale, nata all'estero in forza di tecniche di maternità surrogata intraprese dal fratello insieme al marito. L'obiettivo della causa era di evitare che fossero considerati eredi i bambini nati tramite maternità surrogata, ma il Tribunale di Roma nel 2009 non ha accolto l'istanza proposta, facendo prevalere il concreto interesse del minore a mantenere l'ambiente familiare e sociale in cui stava crescendo.

⁴⁸ PENASA S., *Tra legge e corti: la gestazione per altri in prospettiva comparata e multidimensionale*, cit., 99 ss.

⁴⁹ DANNA D., *Si può nascere da due padri?*, in *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 2018, XXVI, 2-3, 232 ss.

relazioni umane⁵⁰. Nella stessa pronuncia, tuttavia, viene affermata la necessità che il giudice, chiamato a decidere sull'impugnazione del riconoscimento di un figlio naturale, debba bilanciare l'esigenza di accertamento della verità e l'interesse concreto del minore, nato tramite la pratica di maternità surrogata⁵¹. Di conseguenza, nelle azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, non è ammissibile la prevalenza dell'esigenza della verità in modo assoluto, ma devono essere garantiti il bilanciamento e un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello *status* e le relative conseguenze sulla posizione giuridica del minore. La valutazione comparativa viene, altresì, imposta all'organo giudicante quando deve essere conciliata la necessità di affermare la verità dei fatti derivanti dal legame genetico e biologico con il divieto della maternità surrogata.

In ambito penale, in relazione ai delitti contro lo stato di famiglia, la giurisprudenza si è interrogata sull'esigenza di un equo bilanciamento tra la rigida applicazione delle norme punitive e il superiore interesse del minore a veder riconosciuta la condizione genitoriale di entrambi i genitori. A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 31/2012 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 569 cod. pen. limitatamente alla parte in cui, quando il genitore è condannato per il reato di alterazione dello stato civile nella formazione dell'atto di nascita, di cui all'art. 567, secondo comma cod. pen., fa scaturire, automaticamente, la perdita della potestà genitoriale, con preclusione della possibilità per il giudice di valutare se tale pena accessoria sia nel caso concreto più o meno rispondente all'interesse del minore. È stato, quindi, statuito che anche in questa materia deve essere riservata al giudice la possibilità di effettuare un equo bilanciamento fra interessi potenzialmente contrastanti e che, in ogni caso, l'interesse del minore debba prevalere su tutti gli altri interessi in gioco, compreso quello dello Stato all'esercizio della sua potestà punitiva.

Gli stessi principi ispiratori della Consulta sono stati ripresi dalla Corte di Cassazione, che ha escluso la configurazione del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri ex art. 495 cod. pen. se la coppia di genitori italiani si limita a chiedere la trascrizione nei registri dello stato civile di un documento di nascita validamente costituito all'estero⁵². Similmente, deve essere esclusa l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen., relativa al reato di alterazione di stato, nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 396/2000, in ordine a cittadini italiani nati all'estero e rese all'autorità consolare sulla base di un certificato redatto da autorità estere che li indichi come genitori, in conformità a quanto stabilito dalla legge del luogo⁵³. Tale conclusione è giustificata dal fatto che il delitto di alterazione di stato richiede il dolo generico, cioè la coscienza e la volontà di rendere una dichiarazione non rispondente alla realtà relativamente allo stato civile di un neonato, ritenuto non sussistente nel caso portato all'attenzione dell'organo giudicante.

La mancanza di una disciplina puntuale sui figli nati dalla maternità surrogata e la frequente necessità di ricorrere alla tutela giudiziale hanno recentemente spinto la Corte Costituzionale a sollecitare un intervento del legislatore, che regoli in modo organico la condizione e lo *status* di questi bambini nati all'estero nell'attuale contesto normativo caratterizzato dalla frammentarietà.

⁵⁰ Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n. 272; SCHILLACI A., *Oltre la «rigida alternativa» tra vero e falso. Identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza n. 272/17 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 1, 385 ss.

⁵¹ FALLETTI E., *Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n.272, Il riconoscimento in Italia dello status di figlio nato da surrogacy straniera*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 8-9, 1830 ss.

⁵² Cass. civ., Sez. Quinta, 10 marzo 2016, n. 13525, cit.

⁵³ Cass. civ., Sez. Sesta, 17 novembre 2016, n. 48696, in www.altalex.it; Cass. civ., Sez. Quinta, 5 aprile 2016, n. 13525, in www.giurisprudenzapenale.com.

In particolare, nei casi portati all'attenzione della giurisprudenza, è stata affermata la necessità di applicare direttamente la disciplina generale della costituzione del rapporto di filiazione fuori dal matrimonio, unico strumento di tutela dell'interesse del minore, anche in considerazione dei limiti specifici derivanti dalla disciplina dell'adozione in casi particolari⁵⁴. Un'apposita normativa sul punto garantirebbe in concreto la tutela del superiore interesse del minore, che ad oggi si basa solamente sui principi generali dell'ordinamento ricavabili dalla Carta Costituzionale e dalle citate norme di diritto internazionale, consentendo innanzitutto il riconoscimento del rapporto di filiazione con i genitori che attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale.

5. Le possibili casistiche secondo il contributo della giurisprudenza.

Nell'ambito della maternità surrogata, come visto in precedenza, è possibile la pratica di diverse tecniche da parte di coppie di sesso diverso, di coppie dello stesso sesso o da parte di soggetti singoli. Questo può portare trattamenti giuridici differenziati sulla base di coloro che sono i genitori dei bambini nati tramite maternità surrogata o di coloro che sono riconosciuti come tali sulla base della normativa applicabile. Ulteriori distinzioni possono essere effettuate sulla base della presenza o meno di legami genetici e/o biologici del bambino con i genitori o con almeno uno di essi.

Nell'obiettivo di tutelare tutti i soggetti coinvolti in un progetto di maternità surrogata, dottrina e giurisprudenza hanno cercato di favorire, in linea generale, una piena partecipazione della madre biologica e di quella intenzionale a un unico progetto procreativo e genitoriale⁵⁵. Tuttavia, le corti, sia italiane sia internazionali, hanno ritenuto di riconoscere il rapporto di filiazione dei figli nati all'estero tramite la maternità surrogata solamente in determinate ipotesi. Nell'obiettivo di fornire una sintesi delle possibili situazioni da cui può derivare un rapporto di filiazione, il notaio si può trovare ad affrontare le seguenti casistiche.

i) Coppie di sesso diverso e fecondazione eterologa.

La citata sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014 ha consentito la pratica di questa tecnica nel nostro ordinamento e, conseguentemente, i nati a seguito dell'applicazione di queste tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli della coppia, per espressa previsione normativa⁵⁶. Tale conclusione è indiscussa anche se non vi è un legame genetico tra il bambino e uno o entrambi i componenti della coppia, che potrebbero avere fatto ricorso a una donazione dello sperma e/o dell'ovocita.

ii) Coppie di sesso diverso e gestazione per altri.

In tale casistica, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che non vi fosse alcuna violazione della CEDU se le autorità nazionali abbiano richiesto prove adeguate volte ad accertare l'esistenza di un legame di un bambino nato all'estero da una maternità surrogata con la coppia dei ricorrenti, anche per combattere la tratta degli esseri umani⁵⁷. Similmente, la Corte ha precisato che gli Stati devono

⁵⁴ Corte costituzionale, sentenze 9 marzo 2021, n. 32 e 33.

⁵⁵ Tra le molte, si veda Cass. civ., Sez. Prima, 30 settembre 2016, n. 19599, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2017, 3, 372, con nota di PALMERI G., *Ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same-sex*.

⁵⁶ Si veda l'art. 8 della legge n. 40/2004.

⁵⁷ Corte EDU, 8 luglio 2014, *D. e altri c. Belgio*.

prevedere il riconoscimento di un legame del figlio con la madre intenzionale (non biologica), indicata nel certificato di nascita acquisito all'estero, ma sono liberi nella scelta delle modalità potendo, ad esempio, utilizzare l'adozione, che permette di garantire l'attuazione effettiva del principio dell'interesse superiore del minore, a patto che avvenga in tempi rapidi⁵⁸.

Nell'ambito della fattispecie in analisi è necessario fare emergere la presenza di un legame genetico tra il bambino e uno o entrambi i componenti della coppia committente. Nella massima valorizzazione del legame genetico, si è ritenuto possibile il riconoscimento del rapporto di filiazione, in quanto non contrario all'ordine pubblico, solamente nei confronti del genitore che abbia trasmesso il suo patrimonio genetico al bambino, negando all'altro componente della coppia, nella sua qualità di genitore (solamente) intenzionale di risultare genitore giuridico dello stesso bambino.

Con particolare riferimento al padre genetico, il ragionamento si è fondato sul principio della responsabilità procreativa, in base al quale la legge n. 40/2004 non permette a chi abbia fatto ricorso a tecniche di fecondazione non consentite di avvalersi del carattere illegittimo delle stesse per negare il rapporto di filiazione con il nato⁵⁹. Ciò avviene anche in virtù del principio di tutela dell'infanzia, immanente al nostro ordinamento in base all'art. 31, comma 2, della Costituzione e in applicazione del quale ogni bambino ha diritto ad avere dei genitori, individuandoli in maniera certa in coloro che abbiano assunto l'iniziativa procreativa in via naturale o tramite assistenza medica.

In relazione alla madre intenzionale, invece, è stato valorizzato il legame di tipo naturale fra madre e figlio derivante dalla gestazione, affermando che corrisponde a un principio di diritto naturale insito anche nel nostro ordinamento, oltre che nella realtà del processo naturale di procreazione, il fatto che la madre debba essere individuata nella donna che ha permesso, tramite la gestazione, che l'iniziale fecondazione progredisse fino al punto di consentire la nascita di un essere umano⁶⁰. Di conseguenza, la madre del bambino deve essere individuata nella donna gestante e partoriente e la figura della madre intenzionale non ha titolo di trovare riconoscimento nel nostro ordinamento, per contrarietà all'ordine pubblico, ai principi costituzionali in materia di tutela della maternità e alla normativa ordinaria in materia di procreazione assistita⁶¹.

Nella casistica di assenza di legami genetici, fondamentale importanza rivestono le due sentenze della Corte EDU, di Camera e Grande Camera, in cui è stato ritenuto legittimo l'allontanamento di un bambino nato in Russia in forza di una gestazione per altri e senza alcun legame genetico da una coppia di genitori italiani intenzionali⁶². È stato evidenziato come i genitori abbiano autonomamente deciso di violare la normativa interna e non abbiano rispettato le procedure previste dalla legislazione nazionale sulle adozioni internazionali⁶³. È stato altresì accertato nel caso concreto che la misura dell'allontanamento del bambino rappresentasse una legittima ingerenza legislativa che non avrebbe causato al bambino un danno irreparabile, sulla base dell'impossibilità di riconoscere un legame familiare tra il bambino ed i genitori intenzionali. Infatti, stanti il breve periodo di tempo

⁵⁸ Corte EDU, 12 dicembre 2019, *C. e E. c. Francia*; CASTELLANETA M., LICINI C., *Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 dicembre 2019, C. e E. c. Francia*, in *Notariato*, 2020, 2, 193 ss.

⁵⁹ Trib. Forlì, 25 ottobre 2011, in www.dejure.it.

⁶⁰ Trib. Forlì, 25 ottobre 2011, cit.

⁶¹ Trib. Minorenni Milano, 3 agosto 2012.

⁶² Corte EDU, 27 gennaio 2015, e 24 gennaio 2017 (Grande Camera), *Paradiso e Campanelli c. Italia*; LENTI L., *Ancora sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 4, 495 ss.

⁶³ FALLETTI E., *Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo*, in *Famiglia e diritto*, 2017, 8-9, 729 ss.

della coabitazione del nucleo familiare e la conseguente incertezza giuridica sullo *status* del minore, non erano state ritenute sussistenti le condizioni per configurare un diritto alla vita familiare⁶⁴. Ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che una simile misura giustificasse l'interruzione del rapporto tra i coniugi ed il bambino e rientrasse nel margine di apprezzamento dello Stato. È stato così confermato che gli Stati hanno una competenza esclusiva nel tutelare i legami tra genitori e figli sotto il profilo giuridico, con la possibilità di scegliere di tutelare il vincolo solo nel caso di legami biologici o di adozione⁶⁵.

Nel valorizzare l'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati dalla Corte EDU, la Cassazione ha affermato che il divieto di pratiche di surrogazione di maternità è di ordine pubblico, come suggerisce anche la previsione della sanzione penale posta a sua tutela. Sulla base di queste premesse, in simili casi, la stessa Cassazione ha negato il riconoscimento del rapporto di filiazione e ha ritenuto che si dovesse conseguentemente procedere alla dichiarazione di adottabilità⁶⁶. In tale sentenza, si è voluto tutelare anche la dignità della gestante, in quanto viene espressamente affermato che l'attuazione dell'interesse superiore del minore è garantito attribuendo la maternità a colei che partorisce.

iii) Coppie dello stesso sesso femminile.

Questa fattispecie ha per lo più trovato il favore della giurisprudenza in quanto la madre gestante, unitamente alla sua partner, ha fatto ricorso all'estero alla tecnica della fecondazione assistita eterologa, pratica legale e ampiamente praticata in Italia unicamente per le coppie eterosessuali⁶⁷. Il riconoscimento del rapporto di filiazione che ne deriva nei confronti di entrambe le componenti della coppia è ritenuto possibile nel nostro ordinamento tramite la trascrizione nei registri dello stato civile dell'atto di nascita formato all'estero.

Le norme straniere che consentono la fecondazione assistita eterologa a coppie omosessuali femminili non possono essere considerate contrarie all'ordine pubblico in ragione del mero contrasto con la legislazione nazionale vigente⁶⁸, quando questa rappresenti una delle possibili modalità di espressione della discrezionalità del legislatore ordinario di un determinato ordinamento storico⁶⁹. Tale conclusione è stata fondata sul superiore interesse del minore, che si sostanzia nel diritto alla continuità dello *status filiationis* validamente acquisito all'estero⁷⁰ e nel rispetto della sua identità personale e familiare⁷¹. Ciò ha riflessi di rilevanza non solo sui diritti patrimoniali connessi alla certificazione del loro *status*, ma soprattutto sui diritti alla genitorialità, alla certezza giuridica, all'unicità della propria condizione giuridica e sociale e all'identità personale, nonché alla stabilità dei legami acquisiti fin dalla nascita nel contesto familiare⁷².

⁶⁴ In particolare, la coppia aveva stretto legami familiari con il bimbo nel momento immediatamente successivo alla nascita, ma il rapporto era stato di breve durata, di circa 8 mesi. Inoltre, la coppia e il bimbo non avevano legami biologici, determinando un'incertezza del vincolo di filiazione sotto il profilo giuridico.

⁶⁵ Corte EDU, 24 gennaio 2017 (Grande Camera), cit.

⁶⁶ Cass. civ., Sez. Prima, 11 novembre 2014, n. 24001, in www.altalex.it.

⁶⁷ Trib. Perugia, 9 febbraio - 26 marzo 2018, in www.dejure.it.

⁶⁸ L'art. 5 della legge n. 40/2004 vieta l'accesso alle tecniche di procreazione medica assistita alle coppie dello stesso sesso.

⁶⁹ Trib. Milano, Sez. Ottava, 16 ottobre - 15 novembre 2018, in www.dejure.it.

⁷⁰ Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, cit.

⁷¹ Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, cit.

⁷² Trib. Perugia, 9 febbraio - 26 marzo 2018, cit.; Trib. Roma, Sez. Prima, 11 maggio 2018, in www.dejure.it; App. Torino, 4 dicembre 2014, in www.dejure.it.

Con particolare riferimento alla componente della coppia che non ha portato avanti la gravidanza, e che quindi non ha alcun legame genetico con il bambino, la Corte EDU ha assimilato al rapporto di filiazione il legame esistente tra la madre intenzionale e la figlia nata dall'altra componente della coppia tramite la maternità surrogata, nella valorizzazione della nozione di "vita familiare" tutelata dal medesimo art. 8 CEDU⁷³. In tal modo, è stata garantita la stabilità dei legami affettivi stabili con chi, indipendentemente dal vincolo biologico, abbia in concreto svolto una funzione genitoriale, prendendosi cura del minore per un lasso di tempo sufficientemente ampio⁷⁴.

iv) Coppie dello stesso sesso maschile.

Nelle coppie omosessuali di sesso maschile, la maternità surrogata si concreta nell'inevitabile presenza di una madre gestazionale. In tale casistica, si ritiene possibile solamente il riconoscimento del rapporto di filiazione nei confronti del genitore genetico del bambino, nel caso in cui la coppia non abbia fatto ricorso alla donazione dello sperma, sulla base degli stessi principi analizzati in relazione alla figura del padre genetico nelle coppie eterosessuali.

L'assenza di un legame genetico con uno o entrambi i componenti della coppia, invece, è stata ritenuta determinante per negare il riconoscimento dello *status filiationis* applicando il citato limite dell'ordine pubblico e sospendendo l'esercizio della potestà genitoriale di coloro che abbiano fatto ricorso all'estero a questa tecnica. Il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione, concentratosi nel rigetto della richiesta di trascrizione dell'atto di nascita di tale figlio, si è fondato proprio sul divieto legislativo di surrogazione di maternità, considerandolo un principio di ordine pubblico a tutela della dignità della donna gestante⁷⁵. Secondo tale interpretazione, la tutela dell'interesse alla vita familiare può essere garantita tramite altri strumenti idonei a consentire la costituzione di un legame giuridico con il genitore intenzionale, come l'adozione in casi particolari.

Pur in assenza del legame genetico, tuttavia, sono da segnalare anche alcuni provvedimenti di merito favorevoli che, nel consentire la trascrizione di certificati di nascita formati all'estero, hanno determinato il riconoscimento del rapporto di filiazione nei confronti di due padri, alla stregua del principio della tutela dell'interesse superiore del minore, così come sancito dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti comunitari in materia, questi ultimi anche in tema di diritto alla libera circolazione delle persone dell'Unione Europea. In particolare, è stato affermato che l'insussistenza di un legame genetico fra i minori e il genitore non biologico non rappresenta un ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal giudice straniero, dovendosi escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondata sul legame genetico fra il genitore e il nato⁷⁶. Mediante questa decisione, vengono valorizzate l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale tramite la consapevole decisione di allevare e accudire il nato e la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento giuridico del progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico⁷⁷.

Nel complesso, le decisioni in materia hanno un carattere eterogeneo tra loro in base alle peculiarità del caso concreto e non consentono di affermare principi generali univoci su cui basare il riconoscimento del rapporto di filiazione nei confronti dei bambini nati all'estero tramite maternità surrogata. Questo ha spinto la Prima Sezione Civile della Cassazione a chiedere l'assegnazione alle

⁷³ Corte EDU, 12 novembre 2020, *Honner c. Francia*.

⁷⁴ Corte EDU, 16 luglio 2015, *Nazarenko v. Russia*, in *Famiglia e diritto*, 2016, 3, 313, con nota di CAMPIGLIO C.

⁷⁵ Cass. civ., Sez. Unite, 8 maggio 2019, n. 12193, in www.altalex.it.

⁷⁶ Trib. Trento, 23 febbraio 2017, in www.articolo29.it.

⁷⁷ Tra le decisioni più recenti, si veda App. Venezia, 16 luglio 2018, in www.articolo29.it, e Trib. Roma, 11 maggio 2018, in www.articolo29.it.

Sezioni Unite della questione, di particolare importanza, relativa al riconoscimento di atto di nascita estero di minore nato mediante ricorso alla maternità surrogata, da parte del genitore non biologico, in una coppia dello stesso sesso maschile. Richiamando la citata decisione della Corte costituzionale n. 33/2021, viene ribadito il deficit di tutela del minore, nato tramite maternità surrogata, derivante dal diritto vivente, in quanto limitato all'applicazione della normativa dell'adozione in casi particolari *ex art. 44, lett. d)*, della l. n. 184/1983. Il numero sempre maggiore di casi di maternità surrogata realizzata all'estero richiede l'affermazione di un orientamento giurisprudenziale uniforme e, allo stesso tempo, una rimeditazione delle conclusioni a cui le stesse Sezioni Unite erano pervenute con la pronuncia n. 12193/2019, in cui era stato ritenuto non trascrivibile un simile atto perché contrario ai principi di ordine pubblico⁷⁸.

L'obiettivo della Suprema Corte è evitare che i nati da tecniche di maternità surrogata praticata da coppie dello stesso sesso, per i quali non si possa ricorrere all'adozione in casi particolari, siano destinati a essere riconosciuti come figli del solo genitore genetico, senza essere riconoscibili dall'altra persona che ha contribuito al progetto procreativo. Tale limite può, a parere della Corte, far sì che questi bambini si trovino in una situazione giuridica diversa e deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, compresi i nati da rapporto incestuoso, senza che si possa rinvenire altra giustificazione se non l'orientamento sessuale delle persone che hanno partecipato al progetto procreativo, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 14 CEDU relativo al divieto di discriminazione.

6. Considerazioni conclusive.

La maternità surrogata rappresenta un argomento delicato, affrontato diversamente dai singoli ordinamenti e dalle corti nazionali. Le questioni giuridiche e sociali relative a tale tema sono numerose e l'influenza degli ordinamenti stranieri, in cui queste pratiche sono ammesse e praticate da anni, è notevole.

Questo fenomeno può comportare la nascita di "una nuova concezione della parentela"⁷⁹ che consente di superare non solo i tradizionali istituti di diritto di famiglia, ma anche i principi contrattualistici posti alla base del diritto civile.

Richiamando l'art. 8 della CEDU, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nelle pratiche di maternità surrogata emergono non solamente il rapporto giuridico con i genitori intenzionali, ma anche la relazione di gravidanza che lega la gestante al nato, come rapporto biologico che può mantenere una qualche rilevanza dopo il parto e può permanere come relazione familiare di fatto. Senza mettere in discussione la responsabilità genitoriale dei genitori intenzionali, il riconoscimento di un ruolo per la gestante si potrebbe concretizzare nella valorizzazione dell'evento biologico della gravidanza e del parto, come possibile fonte costitutiva di un rapporto giuridico che si concreta in un fascio di diritti e doveri reciproci, che devono trovare un bilanciamento tra il riconoscimento del ruolo sociale della gestante, il diritto di autodeterminazione di quest'ultima e il diritto del bambino di conoscere le proprie origini⁸⁰.

⁷⁸ Cass. civ., Sez. Prima, Ordinanza interlocutoria 22 gennaio 2022, n. 1842.

⁷⁹ SARACENO C., *Dilemmi intorno alla maternità surrogata*, in www.giudicedonna.it.

⁸⁰ LONG J., *(Ri?)pensare la maternità*, cit.

Il riconoscimento del rapporto di filiazione per quei bambini nati all'estero tramite maternità surrogata dipende oggi unicamente da una tutela giudiziale, visti il vigente divieto della legge n. 40/2004, e l'assenza di una disciplina legislativa di dettaglio sul punto. In presenza di decisioni giurisprudenziali con esiti spesso diversi tra loro, diventa di fondamentale importanza fornire una normativa dettagliata di talune pratiche⁸¹, per definire le relazioni giuridiche e sociali che si sono instaurate in ordinamenti stranieri, nel rispetto di valori della persona universalmente riconosciuti, come il benessere del minore, l'uguaglianza di genere e la libertà riproduttiva⁸².

Come si è analizzato, l'orientamento maggioritario attualmente in essere consente, nella maggioranza dei casi, il riconoscimento del rapporto di filiazione esclusivamente con riguardo al genitore geneticamente legato al nato. Questo ha costretto l'altro genitore intenzionale a dover procedere con una successiva adozione, ipotesi che offre minori garanzie al bambino. Infatti, il ricorso all'adozione in casi particolari ai sensi delle lett. b) e d) dell'art. 44, l. 184/1983, non dà luogo a un'adozione piena e sposta in avanti nel tempo la costituzione dello *status* genitoriale. Conseguentemente, tale *status* non è più automaticamente collegato alla nascita, ma dipende da una serie di variabili, quali l'iniziativa dell'aspirante adottante, il consenso dell'altro genitore e il successivo provvedimento del giudice, che per ragioni svariate potrebbero non ricorrere (si pensi al caso dell'intervenuta rottura della relazione di coppia).

Allo stesso tempo, è da segnalare come l'adozione in casi particolari sia ritenuta applicabile nelle coppie dello stesso sesso, per costituire il rapporto di genitorialità nei confronti del componente della coppia a cui il bambino non è legato da alcun legame genetico. Tale soluzione, invece, è stata negata alle madri e, in linea generale, ai genitori intenzionali delle coppie eterosessuali, in assenza di qualsiasi legame genetico con il bambino, al fine di evitare che tali pratiche consentano, in sostanza, di aggirare la normativa in materia di adozione internazionale⁸³. Lo sfavore delle corti nei confronti di tali pratiche ha comportato, nella maggior parte dei casi, l'allontanamento del minore dalla coppia e il suo conseguente collocamento in una nuova famiglia, quali misure necessarie in una società democratica e rispondenti al bisogno di tutelare non solo il minore nel caso di specie, ma più in generale tutti i bambini rispetto a pratiche illecite, incluso lo *human trafficking*⁸⁴.

Il possibile mancato riconoscimento della filiazione rispetto ai nati concepiti tramite maternità surrogata ha gravi ripercussioni sia sui figli, sia sui genitori, in quanto tutti i soggetti coinvolti vedono violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla propria identità personale. Non mancano pesanti ricadute anche sotto il profilo successorio, che pure incidono sull'identità personale, in quanto il mancato riconoscimento della filiazione stabilita all'estero comporta che i figli nati tramite un contratto di maternità surrogata non possano essere eredi legittimi, né tantomeno necessari, dei genitori intenzionali e della loro famiglia e che vengano considerati come estranei nel caso in cui siano beneficiari di disposizioni testamentarie da parte degli stessi genitori⁸⁵.

⁸¹ Superando la ritenuta contrarietà all'ordine pubblico.

⁸² ANGELINI F., *Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine pubblico e strumento di tutela della relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente interrotto*, in NICCOLAI S., OLIVITO E., *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017, 31 ss.

⁸³ Trib. Milano, 8 aprile 2014, ufficio Gip-Gup, in *Fam. dir.*, 2014, 626; BERGAMINI E., *Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello status di figlio e questioni aperte*, cit., 344 ss.

⁸⁴ Corte EDU, 27 gennaio 2015, e 24 gennaio 2017 (Grande Camera), *Paradiso e Campanelli c. Italia*, cit.

⁸⁵ A livello successorio, il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione ha ripercussioni sia a livello di calcolo delle quote nell'ambito della successione legittima e necessaria, sia a livello fiscale per l'impossibilità di applicare le franchigie previste a favore dei parenti.

La questione è ben nota al legislatore nazionale, visti i numerosi disegni e proposte di legge presentati in materia e tuttora in corso di esame da parte delle competenti commissioni della Camera e del Senato. Nell'analisi dei relativi testi, alcuni disegni di legge prevedono un divieto assoluto di iscrizione o trascrizione degli atti di nascita da parte dei genitori non biologici⁸⁶ o se i genitori hanno fatto ricorso all'estero a pratiche di procreazione vietate dalle norme nazionali⁸⁷. Altri testi, invece, propongono una maggiore apertura per garantire che i nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate all'estero là dove questa è consentita, acquistino lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia⁸⁸. È anche da menzionare una proposta di legge molto ambiziosa volta a introdurre in Italia la possibilità di praticare una "gravidenza solidale e altruistica"⁸⁹. Il carattere eterogeneo dei testi presentati alle Camere testimonia la delicatezza della materia e l'assenza di un orientamento condiviso a livello politico, giuridico e sociale e rispecchia le pronunce giurisprudenziali, di segno anche opposto tra loro, che si sono succedute avanti le differenti corti nazionali e internazionali.

Anche a livello internazionale, la materia è oggetto di attenzione e discussione, come avviene nel gruppo di esperti sulla maternità surrogata istituito dalla Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato. Il gruppo, istituito nel 2015, sta lavorando per elaborare un rapporto conclusivo sul tema, previsto per il 2023, e diffonde periodicamente i resoconti dei lavori. In tali documenti, viene evidenziata la complessità delle problematiche connesse alla maternità surrogata e le diversità di approccio nella regolamentazione da parte degli Stati.

In particolare, si dà atto che in molti Paesi mancano norme *ad hoc* e che l'operatività del limite dell'ordine pubblico, sulla base delle norme di diritto internazionale privato nei diversi ordinamenti, determina incertezze sullo *status* legale dei bambini e rischi di sfruttamento delle donne. Dall'analisi della giurisprudenza di diversi Stati e di alcune novità legislative, il gruppo di lavoro ha fatto emergere che l'approccio dei singoli ordinamenti è molto variabile con inevitabili conseguenze sul riconoscimento dello *status* dei minori e dei genitori e con effetti non solo nei rapporti familiari, ma anche in altri ambiti come quello dell'immigrazione⁹⁰. Una simile eterogeneità delle scelte legislative e giurisprudenziali dei singoli ordinamenti ha comportato, all'interno degli stessi componenti del gruppo di esperti, la mancanza di unanimità di vedute sull'opportunità o meno di individuare un insieme di norme specificatamente dedicate ai casi di maternità surrogata⁹¹.

Al fine di evitare, o quanto meno limitare, il fenomeno del "turismo riproduttivo" e garantire l'effettività del ben noto principio della certezza del diritto, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore sia nazionale, sia europeo⁹² nella regolamentazione delle questioni legate ai rapporti familiari derivanti dalla maternità surrogata praticata in quegli ordinamenti dove è consentita.

⁸⁶ Disegno di legge n. 1024 della XVIII Legislatura, "Disposizioni contro il turismo riproduttivo", art. 3.

⁸⁷ Disegno di legge n. 501 della XVIII Legislatura, "Norme in materia di trascrizione di atti di nascita di minori nati all'estero e di riconoscimento dei figli in caso di coppie composte da soggetti dello stesso sesso", art. 1.

⁸⁸ Disegno di legge n. 2284 della XVIII Legislatura, "Misure dirette al riconoscimento della filiazione", art. 1.

⁸⁹ Proposta di legge n. 3016 della XVIII Legislatura, "Disciplina della gravidenza solidale e altruistica".

⁹⁰ POLI L., *Il contributo della giurisprudenza della corte europea dei diritti umani al dibattito sulla gestazione per altri*, cit., 163 ss.

⁹¹ Per un approfondimento del tema, <https://www.hcch.net/en/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy> e <http://www.marinacastellaneta.it/blog/maternita-surrogata-al-centro-dei-lavori-della-conferenza-dellaja.html>.

⁹² A tal proposito, si devono richiamare le limitate competenze del legislatore europeo nel campo del diritto di famiglia, poiché l'art. 81, par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede il ricorso ad una procedura legislativa speciale che comporta la deliberazione all'unanimità da parte del Consiglio preceduta dalla consultazione del Parlamento europeo.

BIBLIOGRAFIA

ANGELINI F., *Il divieto di maternità surrogata a fini commerciali come limite di ordine pubblico e strumento di tutela della relazione materna: storia di un percorso giurisprudenziale irragionevolmente interrotto*, in NICCOLAI S., OLIVITO E., *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017, 31 ss.

App. Messina, 18 luglio 2016, in www.articolo29.it.

App. Napoli, 15 giugno-4 luglio 2018, in www.articolo29.it.

App. Torino, 4 dicembre 2014, in www.dejure.it.

App. Venezia, 16 luglio 2018, in www.articolo29.it.

BERGAMINI E., *Problemi di diritto internazionale privato collegati alla riforma dello status di figlio e questioni aperte*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2015, 2, 331.

BRUNELLI G., *Nel dedalo della maternità surrogata: universalismo dei diritti, ruolo della legge e autonomia femminile*, in NICCOLAI S., OLIVITO E., *Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva costituzionale*, Napoli, 2017, 77.

Cass. civ., Sez. Prima, 11 novembre 2014, n. 24001, in www.altalex.it.

Cass. civ., Sez. Prima, 16 marzo 1999, n. 2315, in *Diritto della famiglia e delle persone*, 1999, 1095 ss.

Cass. civ., Sez. Prima, 30 settembre 2016, n. 19599, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2017, 3, 372, con nota di PALMERI G., *Ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all'estero a favore di una coppia same-sex*.

Cass. civ., Sez. Prima, Ordinanza interlocutoria 22 gennaio 2022, n. 1842.

Cass. civ., Sez. Quinta, 10 marzo 2016, n. 13525, in *Foro It.*, 2016, 5, 2, 286 ss., con nota di CASABURI G.

Cass. civ., Sez. Quinta, 5 aprile 2016, n. 13525, in www.giurisprudenzapenale.com.

Cass. civ., Sez. Sesta, 17 novembre 2016, n. 48696, in www.altalex.it.

Cass. civ., Sez. Unite, 8 maggio 2019, n. 12193, in www.altalex.it.

CASTELLANETA M., LICINI C., *Nota a sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 12 dicembre 2019, C. e E. c. Francia*, in *Notariato*, 2020, 2, 193 ss.

CECCHINI S., *Il divieto di maternità surrogata osservato da una prospettiva costituzionale*, in *BioLaw Journal*, 2019, 2.

Corte Cost., 5 giugno 2015, n. 96, in G.U., 10 giugno 2015, n. 23, I serie speciale.

Corte Cost., ordinanza 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162, in G.U., 18 giugno 2014, n. 26, I serie speciale.

Corte EDU, 12 novembre 2020, *Honner c. Francia*.

Corte EDU, 16 luglio 2015, *Nazarenko v. Russia*, in *Famiglia e diritto*, 2016, 3, 313, con nota di CAMPIGLIO C.

Corte EDU, 26 giugno 2014, *Menesson c. Francia*.

Corte EDU, 27 gennaio 2015, e 24 gennaio 2017 (Grande Camera), *Paradiso e Campanelli c. Italia*.

- Corte suprema della California, *Johnson v. Calvert*, 20 maggio 1993.
- D'AMICO G., *La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014*, in *Quaderni costituzionali*, 2014, 663 ss.
- D'AVACK L., *Fecondazione assistita eterologa: il S.C. privilegia per la prima volta il principio volontaristico su quello genetico*, in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 1999, 1095 ss.
- DANNA D., *Si può nascere da due padri?*, in *Bioetica. Rivista interdisciplinare*, 2018, XXVI, 2-3, 232 ss.
- DI STEFANO M., *Maternità surrogata ed interesse superiore del minore: una lettura internazionalprivatistica su un difficile puzzle da ricomporre*, in *Genius – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2015, I, 160 ss.
- FALLETTI E., *Corte costituzionale, 18 dicembre 2017, n.272, Il riconoscimento in Italia dello status di figlio nato da surrogacy straniera*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2018, 8-9, 1830 ss.
- FALLETTI E., *Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo*, in *Famiglia e diritto*, 2017, 8-9, 729 ss.
- GATTUSO M., *Dignità della donna, qualità delle relazioni familiari e identità personale del bambino*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Collana "Studi di Genere. Convegni", Torino, 2019, 5, 5 ss.
- GERBER P., O'BYRNE K., *Souls in the House of Tomorrow*, in *Surrogacy, Law and Human Rights*, Londra-New York, 2015, 81 ss.
- JOVIC O., *Surrogate Motherhood as a Medical Treatment Procedure for Women's Infertility*, in *Medicine and Law*, 2011, 30 23.
- LENTI L., *Ancora sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2017, 4, 495 ss.
- LONG J., *(Ri?)pensare la maternità*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Collana "Studi di Genere. Convegni", Torino, 2019, 5, 132 ss.
- MORI M., *Is hand of policy to reproduction preferable to artificial intervention?*, in EVANS D., PICKERING N., *Creating the Child: The Ethics, Law, and Practice of Assisted Procreation*, The Hague, 1996, 99 ss.
- MOTLUK A., *Il dilemma delle gestanti per altri nella guerra ucraina*, in www.internazionale.it, 10 marzo 2022.
- OLIVITO E., *Di alcuni fraintendimenti intorno alla maternità surrogata. Il giudice soggetto alla legge e l'interpretazione para-costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2018, 2.
- PALMERI G., *Accordi di gestazione per altri, principio di autodeterminazione e responsabilità genitoriale*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Collana "Studi di Genere. Convegni", Torino, 2019, 5, 46 ss.
- PAPPA MONTEFORTE V., *Spunti di riflessione sul concetto di ordine pubblico in un'ottica sovranazionale*, studio in corso di approvazione da parte della Commissione Internazionale, aprile 2022.
- PATTI S., *Lacune «sopravvenute», presunzioni e finzioni: la difficile ricerca di una norma per l'inseminazione artificiale eterologa*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, 347 ss.
- PENASA S., *Tra legge e corti: la gestazione per altri in prospettiva comparata e multidimensionale*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Collana "Studi di Genere. Convegni", Torino, 2019, 5, 99 ss.

- POLI L., *Il contributo della giurisprudenza della corte europea dei diritti umani al dibattito sulla gestazione per altri*, in CAIELLI M., PEZZINI B., SCHILLACI A., *Riproduzione e relazioni. La surrogazione di maternità al centro della questione di genere*, Collana "Studi di Genere. Convegni", Torino, 2019, 5, 163 ss.
- PONZANELLI G., *California e «vecchia» Europa: il caso del contratto di maternità surrogata*, in *Foro italiano*, 1993, IV, 37 ss.
- POWELL M., BROWN L., *Louise Brown: 40 Years of IVF*, Bristol, 2008, 10.
- RIVERA I., *La trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero tra tutela dell'ordine pubblico internazionale e superiore interesse del minore. Nota a Cass. sez. I civ. 30 settembre 2016, n. 19599*, in *Genius – Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2017, I, 8 ss.
- ROBERTSON J., *Children of Choice: Freedom and the New Reproductive Technologies*, Princeton, 1996, 5.
- SARACENO C., *Dilemmi intorno alla maternità surrogata*, in www.giudicedonna.it.
- SCHILLACI A., *Oltre la «rigida alternativa» tra vero e falso. Identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza n. 272/17 della Corte costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, 1, 385 ss.
- SESTA M., *Venire contra factum proprium, finzione di paternità e consenso nella fecondazione assistita eterologa*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2000, 350 ss.
- SHCHYRSKA V., KONOPELSKYI V., POPOVYCH Y., BILIANSKA N., LEPEI, O., *Ethical and legal aspects of surrogacy in Ukraine and in the world*, in *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2020, 23, 2.
- Trib. Forlì, 25 ottobre 2011, in www.dejure.it.
- Trib. Milano, 8 aprile 2014, ufficio Gip-Gup, in *Fam. dir.*, 2014, 626.
- Trib. Milano, Sez. Ottava, 16 ottobre - 15 novembre 2018, in www.dejure.it.
- Trib. Minorenni Milano, 3 agosto 2012.
- Trib. Perugia, 9 febbraio - 26 marzo 2018, in www.dejure.it.
- Trib. Roma, 11 maggio 2018, in www.articolo29.it.
- Trib. Roma, 17 febbraio 2000, in *Corr. giur.*, 2000, 483, con nota di SESTA M., *La maternità surrogata tra deontologia, regole etiche e diritto giurisprudenziale*.
- Trib. Roma, Sez. Prima, 11 maggio 2018, in www.dejure.it.
- Trib. Trento, 23 febbraio 2017, in www.articolo29.it.